



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2016/0280(COD)

14.6.2017

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Relatore per parere (*): Catherine Stihler

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Sebbene diverse direttive e l'attuale quadro giuridico dell'UE nel settore del diritto d'autore abbiano contribuito a migliorare il funzionamento del mercato unico e abbiano stimolato negli ultimi anni l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di nuovi contenuti negli ultimi anni, la "rivoluzione digitale" e i conseguenti rapidi sviluppi tecnologici hanno dato origine a sfide di enorme portata in questo campo.

Le attuali evoluzioni del mercato hanno comportato, in alcuni casi, cambiamenti radicali del modo in cui diverse opere protette dal diritto d'autore vengono create, prodotte, distribuite e sfruttate. La creazione di diversi modelli commerciali e la comparsa di nuove domande hanno comportato la necessità di fornire, nell'ambito dell'attuale quadro relativo al diritto d'autore, risposte adeguate a tali sfide, al fine di rendere il quadro adatto ad affrontare le problematiche future e le nuove realtà del mercato nonché a rispondere alle esigenze dei cittadini.

In tal senso, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che si propone di stabilire nuove norme per affrontare tali necessità, quali l'adozione di certe eccezioni e limitazioni per i contesti digitali e transfrontalieri, la semplificazione delle pratiche di licenza, la garanzia di un accesso più ampio ai contenuti per i consumatori e la salvaguardia di una migliore trasparenza dei contratti e della remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).

Tuttavia, il relatore ritiene che diversi aspetti del testo della proposta possano essere migliorati e integrati con suggerimenti più specifici o più ambiziosi in altri ambiti. Pertanto, la proposta di progetto di parere del relatore introduce una serie di emendamenti mirati al fine di migliorare, chiarire e ampliare il testo proposto dalla Commissione.

Eccezioni e limitazioni nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale

Il relatore si compiace dell'intenzione della Commissione di affrontare nuove problematiche in questo campo, tuttavia ritiene che avrebbe dovuto essere adottato un approccio più ambizioso. In particolare per quanto concerne l'eccezione riguardante l'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva, il relatore ritiene che limitare l'eccezione proposta dall'UE a una ristretta definizione di organismi di ricerca sia controproducente e introduce, pertanto, una norma semplice, che non discrimina tra utenti e finalità e garantisce un utilizzo trasparente e strettamente limitato delle misure di protezione tecnologica, ove opportuno.

Inoltre, nel campo dell'utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche (articolo 4), il relatore ritiene che l'eccezione dovrebbe riguardare non solamente gli istituti di istruzione formale primaria, secondaria, professionale e superiore, bensì anche organizzazioni quali biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio culturale che forniscono servizi di formazione formale o informale. Il relatore è del parere che la soluzione migliore sia prevedere un'unica eccezione obbligatoria per tutte le tipologie di insegnamento, sia digitali che non digitali, formali e informali.

Per quanto concerne l'eccezione riguardante la conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 5, il relatore propone un'ambiziosa espansione dell'ambito di applicazione di

questo articolo, introducendo diversi nuovi elementi. Innanzitutto, il progetto di parere propone una modifica dell'eccezione al fine di autorizzare gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli istituti di istruzione a riprodurre le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte al fine di eseguire la loro missione di pubblico interesse nell'ambito della conservazione, della ricerca, dell'istruzione, della cultura e dell'insegnamento.

Inoltre, vengono proposte tre nuove eccezioni al fine di favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca come pure di incoraggiare la ricerca scientifica e l'utilizzo e l'accesso alla conoscenza e al patrimonio culturale. A tal fine, sono introdotte anche una nuova eccezione relativa alla consegna dei documenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e degli istituti di istruzione e un'altra eccezione relativa all'accesso per scopi di ricerca o studio privato ai locali degli istituti di tutela del patrimonio culturale e degli istituti di istruzione. Inoltre, è stata introdotta altresì un'eccezione riguardante il prestito di opere letterarie da parte di istituti pubblici onde garantire che tutti i cittadini dell'Unione europea abbiano accesso a una selezione completa di libri e altre risorse.

Opere fuori commercio

Il relatore introduce un'eccezione nell'ambito dell'articolo 7 per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di distribuire, comunicare al pubblico o mettere a disposizione opere o altro materiale fuori commercio che siano presenti in modo permanente nella raccolta dell'istituto per scopi non commerciali, tenendo debitamente conto dei sistemi retributivi per compensare eventuali pregiudizi indebiti contro i legittimi interessi dei titolari dei diritti. In ogni caso, i creatori e i titolari dei diritti dovrebbero avere il diritto di opporsi a tale disponibilità delle loro opere e chiedere che siano rimosse dalla rete.

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

Il relatore ritiene che l'introduzione di un diritto per gli editori di giornali all'articolo 11 non sia adeguatamente motivato. È vero che gli editori possono dover affrontare problematiche nel far valere i diritti d'autore concessi in licenza, ma tale questione dovrebbe essere affrontata tramite un regolamento di applicazione. Semplici modifiche all'articolo 5 della direttiva di applicazione 2004/48/CE, al fine di renderlo applicabile anche agli editori di giornale, assicureranno i mezzi appropriati e necessari per risolvere tale questione. Il relatore ritiene che non sia necessario creare un nuovo diritto, giacché gli editori godono del pieno diritto di autoescludersi dall'ecosistema in qualsiasi momento ricorrendo a semplici mezzi tecnici. Il relatore è altresì preoccupato per gli effetti che la creazione di tale nuovo diritto potrebbe avere sul mercato, poiché è molto probabile che l'aggiunta di tale diritto aggiungerà un ulteriore livello di complessità agli accordi di concessione di licenze. Inoltre, non vi sono garanzie che un eventuale aumento della remunerazione degli editori andrebbe a beneficio degli autori. Vi sono modalità potenzialmente più efficaci per promuovere il giornalismo e l'editoria di alta qualità tramite incentivi fiscali piuttosto che tramite l'aggiunta di un livello aggiuntivo di normativa sul diritto d'autore.

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Per quanto riguarda l'articolo 13 (e i corrispondenti considerando 37, 38 e 39), il relatore ritiene che la formulazione attuale sia incompatibile con il regime di responsabilità limitata stabilito dalla direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), una normativa che

si è dimostrata estremamente utile per il mercato interno nell'ambito digitale. Il relatore sostiene fermamente che il divario di valore debba essere affrontato e sottolinea che i creatori e i titolari dei diritti debbano ricevere un compenso equo ed equilibrato per lo sfruttamento delle loro opere da parte dei prestatori di servizi online. Tuttavia, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto senza conseguenze negative per l'economia digitale o le libertà della rete per i consumatori. L'attuale formulazione dell'articolo 13 non garantisce il conseguimento di tale risultato. I rigidi requisiti definiti nell'articolo potrebbero ostacolare l'ingresso nel mercato di imprese nuove ed emergenti. Si tratta altresì di un articolo specifico sul piano tecnologico e il mercato potrebbe reagire semplicemente modificando i processi tecnici o definendo nuovi modelli di business per sfidare la modalità di categorizzazione stabilita. L'utilizzo di filtri potrebbe potenzialmente nuocere agli interessi degli utenti, poiché le tecnologie di filtraggio spesso non sono abbastanza avanzate per poter tener conto di molti utilizzi legittimi dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **del** mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **di un** mercato interno **veramente integrato** e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative **ai diritti sulle pubblicazioni**, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online **che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti** e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati **e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico**, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento **e l'equità** del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), **nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione**.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

Emendamento

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva **2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{27 bis}**, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

^{27 bis} ***Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).***

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le eccezioni e **la limitazione** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Emendamento

(6) Le eccezioni e **le limitazioni** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. **Tali casi riguardano, in particolare, l'accesso all'istruzione, alla conoscenza e al patrimonio culturale e, in quanto tali,**

sono di interesse pubblico.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **ai ricercatori di elaborare** un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, **gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca**, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati **può avvenire anche** in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, **nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.**

Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o **qualsiasi altro tipo di** dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **il trattamento** di un gran numero di informazioni **conservate in formato digitale** ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, **i singoli cittadini e i soggetti pubblici e privati che beneficiano di un accesso legale ai contenuti** sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. **Non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione se** l'estrazione di testo e di dati **avvenisse** in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore. **Il diritto di lettura equivale infatti al diritto di estrazione.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie *nel* settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti*, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere *l'estrazione* di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne *sia penalizzata*, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie *di estrazione di testo e di dati la cui pertinenza va ben oltre il* settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *l'accesso ai contenuti sia stato ottenuto legalmente*, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere *l'estrazione* di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca *e le linee d'azione previste dall'Agenda scientifica aperta europea* ne *siano penalizzate*, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati *per tutti i potenziali utenti. È necessario che il diritto dell'Unione riconosca che all'estrazione di testo e di dati si ricorre sempre più spesso al di là delle organizzazioni di ricerca formale e per finalità diverse da quelle della ricerca scientifica, finalità che comunque contribuiscono all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e all'interesse pubblico.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. ***La nuova eccezione*** dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.***

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. ***Un'ulteriore eccezione obbligatoria dovrebbe consentire agli organismi di ricerca l'accesso alle informazioni in un formato che consenta di sottoporle all'estrazione di testo e di dati. Gli organismi di ricerca dovrebbero anch'essi beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato, purché gli utili realizzati siano reinvestiti nella ricerca. Le nuove eccezioni dovrebbero*** lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero

Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti ***che svolgono attività di ricerca, tra cui istituzioni del settore pubblico e di tutela del patrimonio culturale,*** il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture

nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza *e l'integrità* del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale *vengano compromesse*. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza *e l'integrità* del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Emendamento

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale *venga compromessa*. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario, *proporzionato ed efficace* per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione *o impedire la riproducibilità dei risultati di ricerca*.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Il processo di estrazione di testo e di dati comporta il download di opere protette o di altro materiale su grande scala. Per tale ragione, la conservazione e la copia dei contenuti dovrebbero essere limitate a quanto necessario alla verifica dei risultati. Le eventuali copie memorizzate dovrebbero essere eliminate dopo un ragionevole periodo di tempo onde evitare altri usi non contemplati dall'eccezione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. ***L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro.*** Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova

Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire piena certezza giuridica ***all'atto di utilizzare*** opere o altro

eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire **che gli istituti di istruzione godano di** piena certezza giuridica **nel momento in cui utilizzano** opere o altro materiale in attività didattiche **digitali**, incluse quelle online e transfrontaliere.

materiale in **tutte le** attività didattiche, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza, ***l'apprendimento elettronico*** e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti ***e attività*** di istruzione, ***compresi quelli relativi all'istruzione*** primaria, secondaria, professionale e superiore, ***come pure alle organizzazioni coinvolte nelle attività didattiche, anche nel contesto della formazione formale o informale riconosciuta da uno Stato membro***, nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. ***In linea con le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione "ET 2020", al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione occorre riconoscere e sviluppare il contributo dell'istruzione informale e non formale, accanto a quello dell'istruzione formale.*** La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non

commerciale dell'attività svolta.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi **digitali** di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento **e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione**, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo **tramite strumenti digitali** in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire **tutti** gli utilizzi di opere e altro materiale, **digitali o meno**, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. **Per "finalità illustrative ad uso didattico" si intende di norma l'utilizzo di un'opera per fornire esempi, nonché per spiegare o supportare un corso.** L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo **offline, come ad esempio l'utilizzo** in aula **o in organizzazioni, quali biblioteche e altri istituti di tutela del patrimonio culturale coinvolti in attività didattiche**, che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 17

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza **per altri usi** sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi **digitali** e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza **collettiva estesa** sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di **almeno brevi passaggi o estratti di** opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto **dei vincoli fissati nell'elenco chiuso di eccezioni volontarie a livello dell'Unione**, delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi **offline e online e in particolare** alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. **Qualunque altro meccanismo di compensazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui vi sia un rischio di pregiudizio indebito a danno dei legittimi interessi dei titolari dei diritti. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter richiedere un risarcimento per gli utilizzi effettuati in base a tale eccezione.** Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione

è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso **e con un prezzo abbordabile, coprendo tutti gli utilizzi concessi in base all'eccezione**, e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione **delle loro raccolte** per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale **che vi è contenuto**, ma creano nel contempo nuove sfide. Per **poterle** affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione **che renda possibili tali atti conservativi**.

Emendamento

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione **del patrimonio culturale** per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale **contenuto nelle collezioni degli istituti in questione**, ma creano nel contempo nuove sfide. **Una di queste è rappresentata dalle operazioni sistematiche di raccolta e conservazione di opere che non sono originariamente pubblicate nella tradizionale modalità analogica bensì nascono in formato digitale (cosiddette opere originariamente prodotte in formato digitale). Laddove gli editori negli Stati membri sono di norma obbligati a fornire una copia di riferimento per ogni opera pubblicata a determinati istituti di tutela del patrimonio culturale a fini di archiviazione, simili obblighi non sussistono per le opere originariamente prodotte in formato digitale. In assenza di disposizioni in materia di fornitura di copie di riferimento da parte degli autori o**

degli editori di opere prodotte originariamente in formato digitale, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati a procedere di propria iniziativa alla riproduzione di siffatte opere digitali ogniqualvolta queste siano liberamente disponibili su Internet, al fine di aggiungerle alle loro raccolte permanenti. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale realizzano altresì riproduzioni interne per scopi diversi, ad esempio a fini assicurativi, di acquisizione dei diritti e di prestiti. Per poter affrontare queste eventuali nuove sfide è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale **o di un istituto di istruzione** allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà, **siano oggetto di un prestito a lungo termine** o **siano** stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di

qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali ***hanno investito notevolmente nella digitalizzazione del loro contenuto e ciò nondimeno*** incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. ***Ciò è riconducibile in particolare al fatto che alcuni aggregatori di notizie e motori di ricerca si servono del contenuto di editori di giornali senza concludere accordi di licenza e senza garantire loro un'equa retribuzione. Le piattaforme digitali, quali ad esempio gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca, hanno sviluppato la propria attività grazie agli investimenti degli editori di giornali nella creazione di contenuti senza contribuirne allo sviluppo. Ciò pone gravemente a rischio l'occupazione e l'equa retribuzione dei giornalisti, come pure il futuro del pluralismo dei media.*** In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni

di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi **su supporto cartaceo e** digitali.

Motivazione

Dal momento che gli editori investono sia nelle pubblicazioni su supporto cartaceo che in quelle su supporto digitale, i loro diritti dovrebbero riflettere questa realtà, come già avviene per altri creatori di contenuti nell'ambito della vigente direttiva 2001/29/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende **ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.**

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende **a sistemi di indicizzazione o riferimenti computazionali quali i collegamenti ipertestuali.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE **relativamente agli utilizzi digitali**. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE, **come pure dei diritti di noleggio e di prestito e del diritto di distribuzione di cui alla direttiva 2006/115/CE**. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero **poter** stabilire

Emendamento

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero stabilire che,

che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) *Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.*

Emendamento

(37) *L'evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli imprenditoriali e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Negli ultimi anni i servizi online che consentono agli utenti di caricare opere e renderle accessibili al pubblico si sono moltiplicati e sono diventati importanti fonti per l'accesso ai contenuti online, consentendo contenuti variegati e di facile accesso ma dando anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *Oggi più che mai si consuma una quantità maggiore di contenuti creativi. Ciò è facilitato dalle piattaforme online e*

dai servizi di aggregazione, ovvero strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Nel contempo, per gli artisti e gli autori è difficile registrare comparabili aumenti delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni potrebbe essere la mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul commercio elettronico. Occorre valutare in che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispetto per tutte le parti interessate, compresi artisti e utenti ed è importante assicurare trasparenza e parità di condizioni. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti riguardo all'attuazione del quadro di responsabilità degli intermediari al fine di consentire alle piattaforme online di adempiere ai propri doveri e alle norme in materia di responsabilità, nonché di promuovere la certezza giuridica e aumentare la fiducia degli utenti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico*, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino *nell'esenzione* di responsabilità di

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *offrano agli utenti servizi di memorizzazione di contenuti e forniscano al pubblico l'accesso ai medesimi, e qualora tale attività costituisca un atto di comunicazione al pubblico e non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva*, essi *dovrebbero essere* obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti *per quanto concerne le opere protette da*

cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

diritto d'autore o altro materiale, a meno che non rientrino **nelle esenzioni** di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 3

Testo della Commissione

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che ***memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ***ad esempio tramite l'uso di***

Emendamento

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che ***sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. ***Tali misure dovrebbero rispettare la Carta***

tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, come stabilito all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Ai fini dell'attuazione di tali misure, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale. I titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali sostengono di detenere il diritto d'autore. I titolari dei diritti dovrebbero continuare a essere responsabili per i reclami avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che identificano come proprie nell'attuazione di qualsiasi accordo stipulato con il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che

soppresso

permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo **tendenzialmente** in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni **accurate** per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere **regolarmente**

informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

informazioni adeguate con le controparti contrattuali **dirette** o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. ***L'obbligo di informazione e di trasparenza dovrebbe applicarsi a qualsiasi forma di sfruttamento delle opere, anche transfrontaliera.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva **in quanto questi vi sono già soggetti** in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Emendamento

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi, **e della rilevanza del contributo da parte degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.** È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici **nonché delle istruzioni e delle procedure standard di segnalazione.** Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva **nella misura in cui vigono obblighi di trasparenza pienamente equivalenti** in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) *Alcuni* contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) *poche* possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

Emendamento

(42) *La maggioranza dei* contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) *pochissime* possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi *di successo imprevisto* in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi *netti diretti e indiretti* e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. *Nel valutare la sproporzione, è opportuno tenere conto delle circostanze di ciascun caso, incluse la natura e la rilevanza del contributo dell'autore o dell'esecutore all'opera o all'esecuzione complessiva.* Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere **una** procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

Emendamento

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale ***o si trovano nell'impossibilità di farlo***. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere ***un'efficiente*** procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. ***Dovrebbe altresì essere possibile concordare la risoluzione delle dispute in accordi collettivi.***

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, ***2000/31/CE***, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "istituto d'istruzione": una scuola, un istituto universitario, un'università o altra organizzazione il cui obiettivo principale sia fornire servizi di istruzione:

- (a) *senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili in tali servizi, o*
- (b) *con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **quali** modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **o computazionale** dei testi e dei dati **e di altro materiale** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **compresi, ma non solo**, modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

Emendamento

(3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo **o una galleria, un istituto d'istruzione**, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro, **o un'emittente pubblica**;

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "contenuto generato dagli utenti":

un'immagine, una serie di immagini animate, sonore o non, un fonogramma, un testo, un software o dati o una loro combinazione, caricati in un servizio online dai suoi utenti;

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(4 bis) "opera fuori commercio": un'opera o altro materiale non disponibile al pubblico attraverso gli abituali canali commerciali. Le opere fuori commercio comprendono sia opere che sono state precedentemente in commercio sia opere che non lo sono mai state.

Emendamento

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, **all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE** e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca **e istituti di tutela del patrimonio culturale** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno **acquisito o** legalmente **ottenuto** accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento

2. Qualsiasi disposizione contrattuale **o misura tecnica di protezione** in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la

Emendamento

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure **mirate, proporzionate,**

sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

ragionevoli e non discriminatorie atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure ***sono ragionevoli ed efficienti***, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo ***né ostacolano inutilmente l'estrazione di testi e di dati***.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Gli*** Stati membri ***incoraggiano*** i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. ***La Commissione, in cooperazione con gli*** Stati membri, ***incoraggia*** i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche ***digitali*** e ***transfrontaliere***

Emendamento

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche e ***di istruzione***

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono

un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, **di istruzione o di ricerca scientifica**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

Emendamento

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o **di un altro ambiente, ad esempio un istituto di tutela del patrimonio culturale, coinvolto in attività didattiche, o** tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto **o ai membri iscritti presso l'istituto di tutela del patrimonio culturale coinvolti nell'istruzione non formale e informale;**

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato *adeguate* licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato *accordi di concessione di licenze collettive estese equivalenti, economicamente accessibili*, che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità, *accessibilità* e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione *e gli istituti di tutela del patrimonio culturale*.

Non prima di ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e in consultazione con tutte le parti interessate, la Commissione riferisce in merito alla disponibilità di tali licenze, nell'ottica, se del caso, di proporre eventuali miglioramenti.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del

Emendamento

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del

presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione ***o da cui ha origine l'attività di istruzione.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per ***il pregiudizio subito dai*** titolari dei diritti ***a causa dell'utilizzo*** delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per ***eventuali azioni irragionevoli che siano in contrasto con i legittimi interessi dei*** titolari dei diritti ***in relazione all'utilizzo*** delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o altro materiale che potrebbero scegliere.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva

Emendamento

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva

2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, **al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale** conservazione.

2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale **o agli istituti di istruzione** di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, **nella misura necessaria per tale riproduzione, allo scopo di adempiere, individualmente o in collaborazione con altri, alla propria finalità di interesse pubblico concernente la** conservazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la didattica.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri riconoscono che una volta che un'opera diventa di pubblico dominio, ossia quando il diritto d'autore e i diritti connessi di un'opera sono scaduti o non sono mai esistiti, le riproduzioni fedeli complete o parziali di tale opera, indipendentemente dalla modalità di riproduzione e compresa la digitalizzazione, sono anch'esse non soggette a diritto d'autore o diritti connessi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Libertà di panorama

Gli Stati membri prevedono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE nonché all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, permettendo la riproduzione e l'utilizzo delle opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Eccezione relativa ai contenuti generati dagli utenti

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 13 della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale delle citazioni o degli estratti di opere e altro materiale figuranti nei contenuti generati dagli utenti per finalità quali la critica, la rassegna, l'intrattenimento, l'illustrazione, la caricatura, la parodia o il pastiche, a condizione che le citazioni o gli estratti:

(a) si riferiscano a opere o altro

materiale già messi legalmente a disposizione del pubblico,

(b) siano accompagnati dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; nonché

(c) siano utilizzati conformemente ai buoni usi e in modo da non andare oltre lo scopo specifico per cui sono utilizzati.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Emendamento

L'accesso al contenuto consentito da un'eccezione o da una limitazione non concede al beneficiario dell'eccezione o della limitazione il diritto di utilizzare tale contenuto nel quadro previsto da un'altra eccezione o limitazione.

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della

contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di distribuire, comunicare al pubblico o mettere a disposizione opere o altro materiale fuori commercio che siano presenti permanentemente nella raccolta dell'istituto per scopi non commerciali. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente paragrafo entro il 22 dicembre 2020. Nell'applicazione dell'eccezione o della limitazione gli Stati membri tengono debitamente conto dei sistemi retributivi per compensare eventuali azioni irragionevoli in contrasto con i legittimi interessi dei titolari dei diritti e garantiscono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento, opporsi all'uso di qualsiasi loro opera o altro materiale ritenuto fuori commercio nonché escludere l'utilizzo delle loro opere o altro materiale. Gli atti altrimenti consentiti in virtù del paragrafo 1 non sono consentiti se esistono soluzioni valide basate sulle licenze collettive estese che autorizzano gli atti in questione e se l'istituto di tutela del patrimonio culturale responsabile per tali atti è a conoscenza di ciò o avrebbe dovuto esserlo. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano

rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in **tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare** che lo **diventi**.

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale **possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1** non vadano al di là di quanto necessario e **ragionevole** e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **la** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non

Emendamento

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale **non è accessibile attraverso i canali tradizionali in una forma adeguata all'opera presente permanentemente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale. Le opere fuori commercio comprendono sia opere che sono state precedentemente in commercio sia opere che non lo sono mai state.**

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale **sono fuori commercio** non vadano al di là di quanto necessario, **ragionevole e proporzionato** e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

Emendamento

(b) **qualsiasi** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non

rappresentati;

rappresentati;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo **1**, lettera c),

Emendamento

(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo **2 e al paragrafo 4**, lettera c),

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *le* opere o *i* fonogrammi **sono stati pubblicati** per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, **sono stati trasmessi** per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

Emendamento

(a) **la maggioranza delle** opere o **dei** fonogrammi **è stata pubblicata** per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, **è stata creata o trasmessa** per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo **ragionevoli** sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

Emendamento

(c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo sforzi **comprovati**, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).*

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa** a norma dell'articolo 7 possono essere utilizzati **dall'istituto** di tutela del patrimonio culturale **conformemente alle condizioni previste dalla licenza** in tutti gli Stati membri.

Emendamento

1. Le opere o altro materiale **utilizzati** a norma dell'articolo 7 possono essere utilizzati **dagli istituti** di tutela del patrimonio culturale in tutti gli Stati membri.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **utilizzati** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista

l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri *diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.*

dall'articolo 7, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in *tutti gli* Stati membri.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di *concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1*, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di *cui all'articolo 7, ivi inclusa la risoluzione delle situazioni in cui le attività degli istituti di tutela del patrimonio culturale conformi all'articoli 7 e 8 non siano ragionevolmente consentite, nonché* garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Titolo IV – capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzi specifici di contenuti protetti **da parte di servizi** online

Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti online

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo**

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale **caricati dagli utenti**

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale

Emendamento 69

**Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. *I* prestatori di servizi della società dell'informazione **che memorizzano e danno** pubblico accesso **a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure** miranti a garantire il funzionamento degli accordi **con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai** titolari dei diritti **mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I** prestatori di servizi **forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere**

Emendamento

1. **Qualora i** prestatori di servizi della società dell'informazione **offrano agli utenti servizi di memorizzazione dei contenuti e diano** pubblico accesso **ai contenuti e qualora tale attività non rientri nelle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi adottano provvedimenti adeguati e proporzionati** miranti a garantire il funzionamento degli accordi **di licenza** conclusi **con i** titolari dei diritti. Tali accordi **sono attuati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e non impongono ai** prestatori di servizi **della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.**

e altro materiale.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Allo scopo di garantire il funzionamento degli accordi di licenza come previsto al paragrafo 1, i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali dispongono del diritto d'autore. I prestatori di servizi della società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure impiegate e dell'accuratezza del loro funzionamento e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo *e ricorso* da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito ***all'applicazione delle misure*** di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano, ***in collaborazione con i titolari dei diritti***, meccanismi di reclamo da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito ***all'attuazione degli accordi di licenza*** di cui al paragrafo 1.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri garantiscono che gli utenti abbiano accesso a un giudice o altra autorità competente al fine di far valere il loro diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione o limitazione e di contestare eventuali misure restrittive convenute a norma del paragrafo 3.*

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ***ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo*** conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione ***di cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli utenti*** e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi ***per l'attuazione del paragrafo 1. Le misure adottate sono adeguate e proporzionate e tengono*** conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, ***periodicamente*** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano ***periodicamente, almeno una volta all'anno*** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, ***in un***

sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

formato aperto e leggibile, informazioni ***esaustive, accurate***, tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento ***e la promozione*** delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, ***compresi i concessionari e licenziatari intervenuti in un secondo tempo***, in particolare per quanto riguarda le modalità di ***promozione***, sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un ***livello adeguato*** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un ***elevato livello*** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato ***e che il livello di sproporzione sia debitamente giustificato. Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni e le procedure standard di comunicazione a livello dei singoli settori siano sviluppate attraverso il dialogo con i portatori di interessi.***

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non***

Emendamento

soppresso

sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) **o i rappresentati da essi nominati** abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata **ed equa** alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, **ovvero ai suoi aventi causa**, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici **non previsti** originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].

Emendamento

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Il diritto d'autore nel mercato unico digitale	
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 6.10.2016	
Commissioni associate - annuncio in aula	19.1.2017	
Relatore per parere Nomina	Catherine Stihler 11.10.2016	
Esame in commissione	13.3.2017	24.4.2017
Approvazione	8.6.2017	
Esito della votazione finale	+: 19	–: 7
	0: 6	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

19	+
PPE	Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec
S&D	Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7	-
ALDE	Dita Charanzová, Kaja Kallas
ECR	Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt
ENF	Mylène Troszczynski
Verts/ALE	Julia Reda, Igor Šoltés

6	0
ALDE	Morten Løkkegaard
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz
PPE	Sabine Verheyen
S&D	Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti